



Comune di Zelo Buon Persico

Provincia di Lodi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 3 del 05/05/2021

OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021.

L'anno **2021**, addì **cinque**, del mese di **Maggio** alle ore **18:30**, nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e Nome	Pr.	As.	Cognome e Nome	Pr.	As.
MADONINI ANGELO	X		VASSURA MASSIMILIANO	X	
BROCCHIERI DANIELA MARIA	X		BOSONI MARICA AGNESE	X	
ALESSI GIUSEPPE		X	LA BRUNA ANGELO	X	
DAVOGLIO GUIDO	X		CHIOSI LAVINIA	X	
RIVA FABIANO	X		DANELLI LUCILLA	X	
GROPPALDI SERGIO	X		PIOLINI ROBERTA		X
CAIRONI TIZIANA	X				

Presenti: 11 Assenti: 2

Partecipa alla seduta **il Segretario Comunale Dott. Maurizio Vietri.**

Il Sindaco Dott. Angelo Madonini, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza.

OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021.

L'Assessore Marica Agnese Bosoni illustra il punto in oggetto, precisando che vengono confermate le aliquote dell'anno 2020.

Il Consigliere comunale Lavinia Chiosi interviene e legge la dichiarazione di seguito riportata:

“Consiglio comunale del 5 maggio 2021 – punto 3: Nuova Imposta municipale propria (IMU) – determinazione delle aliquote per l'anno 2021.

Chiediamo di rimandare e valutare la possibilità di abbassare al minimo della legge visto anche il periodo critico pandemico.

Per questo siamo contrari”. (vedere allegato)

L'Assessore Marica Agnese Bosoni conferma la dichiarazione di cui al punto precedente ed il Segretario comunale ne dà lettura:

“La proposta non può essere accolta, in quanto non risponde ai requisiti per presentare gli emendamenti, come previsto dal Regolamento di contabilità”.

Terminata la discussione, il Sindaco mette in votazione la proposta del Consigliere Lavinia Chiosi di rinvio dell'argomento “Nuova Imposta municipale propria (IMU) – determinazione delle aliquote per l'anno 2021”, con il seguente esito:

Voti favorevoli n. 3 (La Bruna, Danelli e Chiosi) e contrari n. 8 (Madonini, Brocchieri, Davoglio, Riva, Groppaldi, Caironi, Vassura e Bosoni);

Pertanto il Consiglio comunale respinge la proposta del Consigliere Lavinia Chiosi di rinvio dell'argomento “Nuova Imposta municipale propria (IMU) – determinazione delle aliquote per l'anno 2021”.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonchè per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la delibera consiliare n. 13 del 04/08/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 04/08/2020 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni IMU;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 30 aprile 2021;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Considerato che, in applicazione delle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

tipo di immobile	base	massima	minima
Abitazione principale di lusso	0,50%	0,60%	0,00%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%	0,10%	0,00%
"Beni merce"	0,10%	0,25%	0,00%
Terreni agricoli	0,76%	1,06%	0,00%
Fabbricati gruppo "D"	0,86%	1,06%	0,76%
Altri immobili	0,86%	1,06%	0,00%

Ritenuto opportuno, in ragione di quanto premesso e al fine di mantenere inalterati gli equilibri di bilancio e la pressione fiscale, prevedere per l'anno 2021 le seguenti aliquote IMU:

ALIQUOTE	DESCRIZIONE
3,5 per mille	abitazione principale categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze
detrazione	Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie catastali A1, A8, A9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
9 per mille	TERRENI AGRICOLI non esenti
1 per mille	FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
1,5 per mille	FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso locati
9 per mille	ALIQUOTA ORDINARIA Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti.

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di ragioneria così come previsto dall'art.49, 1° comma, del Dlgs.267/00;

Con voti favorevoli n. 8 (Madonini, Brocchieri, Davoglio, Riva, Groppaldi, Caironi, Vassura e Bosoni), contrari n. 3 (La Bruna, Danelli e Chiosi), espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2021 indicate nel seguente prospetto:

ALIQUOTE	DESCRIZIONE
3,5 per mille	abitazione principale categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze
detrazione	Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie catastali A1, A8, A9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
9 per mille	TERRENI AGRICOLI non esenti
1 per mille	FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
1,5 per mille	FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso locati
9 per mille	ALIQUOTA ORDINARIA Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti.

2. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021;
3. di delegare il responsabile del Servizio Tributi alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale entro e non oltre il 14 ottobre p.v.;
4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il provvedimento presente.

SUCCESSIVAMENTE

stante l'urgenza di provvedere,

Con voti favorevoli n. 8 (Madonini, Brocchieri, Davoglio, Riva, Groppaldi, Caironi, Vassura e Bosoni), contrari n. 3 (La Bruna, Danelli e Chiosi), espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

Dott. Angelo Madonini
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Maurizio Vietri
sottoscritto digitalmente